SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

DECRETO 20 novembre 1992.

Norme sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose . . . . Pag. 3

Ministero del tesoro

DECRETO 4 dicembre 1992.

Individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e determinazione delle modalità di applicazione del tasso d'interesse . . . . Pag. 3

Ministero dell'interno

DECRETO 30 ottobre 1992.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per l'anno 1993. Pag. 4

Ministero delle finanze

DECRETO 1° dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Padova . . . . Pag. 11

DECRETO 10 dicembre 1992.

Approvazione dello schema di modello 730-6 concernente la richiesta di assistenza fiscale al sostituto d'imposta da parte del lavoratore dipendente o del pensionato . . . . Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio nazionale delle ricerche

DECRETO 23 ottobre 1992.

Modificazioni all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche. (Provvedimento n. 12177) . Pag. 12

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 1° dicembre 1992.

Modificazione alla deliberazione 2 luglio 1991, n. 5386, relativa al regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari. (Deliberazione n. 6645). Pag. 13

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 14

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 5 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . Pag. 14

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 18

Università di Pavia

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . Pag. 22

Università di Sassari

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 30

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche Pag. 40

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia ad acquistare un immobile. Pag. 40

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Autorizzazione all'istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze ad accettare una donazione Pag. 40

Ministero del tesoro:

Cambi giornalieri del 10 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato . Pag. 40

Media dei titoli del 27 novembre, del 30 novembre e del 1° dicembre 1992 . Pag. 41

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Provvedimenti concernenti società cooperative Pag. 47

Scioglimento di due società cooperative e nomina dei commissari liquidatori Pag. 47

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente la vacanza del posto di ruolo di prima fascia per la disciplina chimica organica (biennale) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 26 novembre 1992). Pag. 47

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero di grazia e giustizia del 13 novembre 1992 concernente trasferimento di notai. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 27 novembre 1992) Pag. 47

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 novembre 1992.

Norme sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visti gli articoli 4 e 24 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1985, con il quale sono state approvate le «Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose»;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990, con il quale sono state approvate le «Norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose»;

Vista la richiesta avanzata dall'ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) con lettera del 18 marzo 1992, relativa all'inserimento di tale Ente tra quelli preposti all'effettuazione delle prove sugli imballaggi (punto 5.1 del citato decreto del 1985) e sui contenitori intermedi (punto 1.7 — disposizioni amministrative — del citato decreto del 1990);

Considerato che tali due decreti stabiliscono che le suddette prove possono essere effettuate, oltre che dall'Ente Ferrovie dello Stato, dal R.I.N.A. e dalla SIVA, anche da altri laboratori nazionali autorizzati dal Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) viene autorizzato ad effettuare le prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi, disciplinate rispettivamente dai decreti ministeriali 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990.

Art. 2.

In esecuzione di quanto stabilito all'art. 1, nel decreto ministeriale 23 maggio 1985 (punto 5.1) e nel decreto ministeriale 14 maggio 1990 (punto 1.7) deve essere inserita dopo la lettera *C)* la seguente frase:

«*D)* ENEA - Centro della Casaccia - Dipartimento di ingegneria ambientale - Area energia ambiente e salute - Via Anguillarese, 301 - 00060 Santa Maria di Galeria - Roma».

La esistente lettera *D)* deve essere conseguentemente sostituita con la lettera *E)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1992

Il Ministro: TESINI

92A5772

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 dicembre 1992.

Individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e determinazione delle modalità di applicazione del tasso d'interesse.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

Visto in particolare l'art. 1, primo comma, del suddetto decreto-legge, in virtù del quale, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nella tabella *A* allegata al provvedimento stesso;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

I mutui di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 441, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, possono essere contratti con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 L.B., nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operatività oltre il breve termine.

Art. 2.

I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello in cui sono perfezionati i relativi contratti e comunque non prima del 1° gennaio 1994.

Art. 3.

L'importo di ciascun mutuo è versato in unica soluzione, a cura dell'istituto di credito mutuante, nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e

provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito, in una o più soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.

Art. 4.

Le rate di ammortamento degli stessi mutui sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno e per tutta la durata dei mutui, con imputazione della spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero. A tal fine gli istituti mutuanti trasmetteranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Serv. IV, copia dei contratti di mutuo entro trenta giorni dalla data della stipula, nonché la richiesta di pagamento della rata almeno sessanta giorni prima della scadenza, con la indicazione del tasso di interesse utilizzato per la determinazione della rata stessa. In caso di inosservanza del predetto termine sarà corrisposto il pagamento di un importo pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi.

Gli interessi di preammortamento, calcolati ai tassi tempo per tempo applicabili ai sensi del precedente art. 2 nei semestri antecedenti l'inizio dell'ammortamento, saranno capitalizzati alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo importo sarà definitivamente capitalizzato con valuta coincidente con l'inizio dell'ammortamento e corrisposto con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo, previste per le rispettive operazioni di mutuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5814

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 ottobre 1992.

Approvazione del certificato relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti da parte delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane per l'anno 1993.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, nel quale vengono elencati i fondi con i quali lo Stato concorre, per l'anno 1992, al finanziamento dei bilanci degli enti locali, tra cui quello relativo allo sviluppo degli investimenti;

Visto il successivo art. 4, nel quale vengono indicate le modalità e le misure dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1992 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a valere sul fondo di cui al citato art. 1, lettera *c)*;

Visto il comma 4, del medesimo art. 4 il quale, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 1992 gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993 apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuto che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti previsto dall'art. 4 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso, anche se negativo, entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione ed ai commissariati del governo di Trento e di Bolzano per le comunità montane delle rispettive province. Il certificato deve essere compilato e firmato secondo le indicazioni del relativo modello e deve essere trasmesso dagli enti in originale ed una copia autentica. Esso deve essere redatto esclusivamente a macchina nel formato cm 21 x 29,7 sul modello fornito da questo Ministero, negli spazi destinati alla lettura ottica, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 1993.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1992

p. *Il Ministro dell'interno*
LENOCI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1992
(art. 4 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382)

DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

TIPO PAG 1 FRONT

☐ C
☐ AP
☐ CM

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

Dichiarazione di certificazione negativa totalmente ☐

Eventuale residuo degli anni precedenti (1991 e retro) ☐

Contributo massimo accordabile per l'anno 1992 ☐

Disponibilità totale ☐

Rate dei mutui contratti nel 1992 (lettera E campo 30) ☐

Eventuale quota residua ☐

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sopraindicati sono stati contratti con le modalità dell'art. 22 del D.L. 66/1989.

IL RAGIONIERE	IL SEGRETARIO	IL SINDACO o IL PRESIDENTE
(Sig. ....)	(Sig. ....)	(Sig. ....)

LUOGO DATA

BOLLO DELL'ENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi ☐

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui di cui ai nn. da .... a ...., con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA	IL PREFETTO
(Sig. ....)	(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 1992 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP., DALLA DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVIDENZA E DAL CREDITO SPORTIVO (ESCLUSI I MUTUI PLURINI)

TIPO PAG: MS1

DENOMINAZIONE ENTE

TIPO ENTE: ☐ C ☐ AP ☐ CM

PROV.

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DESCRIZIONE				
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROGR.VO (1)	CODICE ISTITUTO (2)	IMPORTO MUTUO (21)	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE (24)
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA (3)	TASSO INT.SSE (4)	CONTRIBUTI O CANONI FINALIZZATI (25)	ONERE A CARICO ENTE (26)
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO (6) / FINE AMM.TO (7) / NUMERO ANNI (8)		ANNUALITA' RICALCOLATA (27)	CONTRIBUTO AMMISSIBILE (30)

DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c) d)	6 / 7 / 8		27	30

DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c) d)	6 / 7 / 8		27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 1992 CON ISTITUTI DIVERSI, CON LA CASSA DD.PP., CON LA DIREZIONE GENERALE ISTITUTI DI PREVIDENZA E CON IL CREDITO SPORTIVO
RIEPILOGO TOTALI

TIPO PAG	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
TOT		☐ C ☐ AP ☐ CM		

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

A) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21 25 27	24 26 30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21 25 27	24 26 30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti di Previdenza	21 25 27	24 26 30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21 25 27	24 26 30
E) Totale complessivo (A + B + C + D)	21 25 27	24 26 30

92A5800

FINLOC

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Padova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Padova dalla quale risulta che il giorno 19 ottobre 1992 il predetto ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Padova è accertato per il giorno 19 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5756

DECRETO 10 dicembre 1992.

Approvazione dello schema di modello 730-6 concernente la richiesta di assistenza fiscale al sostituto d'imposta da parte del lavoratore dipendente o del pensionato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti i commi da 10 a 24 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplinano le modalità che devono essere osservate dai datori di lavoro, dagli enti erogatori di trattamenti pensionistici e dai centri autorizzati di assistenza fiscale per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Ritenuta l'opportunità di approvare lo schema di modello per la richiesta di assistenza fiscale al sostituto d'imposta da parte del lavoratore dipendente o del pensionato;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso schema di modello 730-6 concernente la richiesta di assistenza fiscale al sostituto d'imposta da parte del lavoratore dipendente o del pensionato.

Le richieste possono essere redatte in forma libera purché rechino le indicazioni di cui al predetto modello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-6
REDDITI 1992

RICHIESTA DI ASSISTENZA FISCALE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA DA PARTE DEL LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO (da effettuare entro e non oltre il 15 dicembre 1992)

___L___ SIGNOR___

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

COMUNICA DI VOLERSI AVVALERE DELLA ASSISTENZA FISCALE PREVISTA DALL'ART. 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

FIRMA DEL LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO ....

PER RICEVUTA

DATA .... IL SOSTITUTO D'IMPOSTA ....

92A5836

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 23 ottobre 1992.

Modificazioni all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche. (Provvedimento n. 12177).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al provvedimento n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato, da ultimo con provvedimento n. 12158 in data 9 ottobre 1992;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di presidenza in data 12 marzo e 9 aprile 1992, in ordine alle modifiche all'art. 13 e all'allegato 1*A* dell'ordinamento medesimo;

Visto il telex prot. EV/898/B/10.0/2.46 del 22 settembre 1992 con cui il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare in merito;

Ravvisata l'opportunità di provvedere;

Decreta:

All'ultimo alinea dell'art. 13 dell'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche di cui al provvedimento n. 11320 in data 14 luglio 1990, e successive modificazioni, è aggiunto:

«Per le esigenze di curare i rapporti con le Comunità europee è istituito l'Ufficio denominato Ufficio di promozione e rapporti con la Commissione delle Comunità europee, con sede in Bruxelles e con le seguenti attribuzioni:

cura i rapporti con le strutture della Commissione delle Comunità europee ed è portavoce delle scelte operate dagli organi decisionali dell'Ente nei settori di interesse comunitario;

nel quadro delle direttive dei competenti organi istituzionali, assicura promozione e supporto alle attività dell'Ente nell'ambito delle iniziative comunitarie;

rappresenta l'interfaccia operativa delle strutture dell'Ente ed il punto di osservazione intelligente nell'individuazione delle opportunità e nel reperimento delle informazioni — da rendere accessibili per via telematica — e rivolte ad un ottimale utilizzo delle risorse comunitarie;

costituisce canale preferenziale di informazione per le Comunità europee e gli uffici omologhi di altri Paesi europei;

costituisce il riferimento in loco per i ricercatori ed i funzionari dell'Ente per: consulenze, riunioni, supporto e punto di incontro con «partners» europei per la pianificazione di programmi comuni;

cura i rapporti con la rappresentanza permanente del Governo italiano presso la CEE.

Presso l'Ufficio è assegnato personale dipendente di diverso livello e profilo professionale.

Il numero delle unità di personale, i livelli e i profili professionali, da distaccare all'estero presso l'Ufficio, sono stabiliti dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione del personale su proposta del direttore generale, sentito il dirigente generale della Direzione centrale rapporti internazionali e relazioni esterne».

È di conseguenza modificato l'allegato 1*A* dell'ordinamento medesimo come di seguito indicato:

ALLEGATO 1*A*

STRUTTURA
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Settore	Dirigenti Liv. C	Liv. D	Liv. E	X Qualifica funzionale
—	—	—	—	—
(Omissis).				
5) Direzione centrale rapporti internazionali e relazioni esterne . . .	1	—	—	—
Ufficio pubblicazioni e informazioni scientifiche	—	—	—	1
Ufficio immagine ed attività promozionali	—	—	—	1
Ufficio relazioni scientifiche e progetti di cooperazione internazionali	—	—	—	1
Ufficio promozione e rapporti con la Commissione delle Comunità europee in Bruxelles	—	—	—	1
Reparto relazioni esterne di carattere istituzionale.	—	—	1	—
(Omissis).				
Totale generale . . .	6	13	15	10

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 23 ottobre 1992

Il presidente: ROSSI BERNARDI

92A5776

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° dicembre 1992.

Modificazione alla deliberazione 2 luglio 1991, n. 5386, relativa al regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari. (Deliberazione n. 6645).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera *h)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con il quale si dispone che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti i rendiconti periodici relativi alla gestione di patrimoni mobiliari;

Visto il proprio regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari autorizzati approvato con propria delibera n. 5386 del 2 luglio 1991;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto regolamento;

Delibera:

Il comma 2 dell'articolo 21 del regolamento n. 5386 del 2 luglio 1991 è sostituito dal seguente:

«2. Il rendiconto è comunque inviato entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 1° dicembre 1992

Il presidente: BERLANDA

92A5775

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le conformi delibere dei consigli delle facoltà di lingue e letterature straniere, di magistero e di lettere e filosofia rispettivamente in data 21 maggio, 24 e 25 giugno 1992;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 29 giugno 1992;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 21 luglio 1992;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 4400 del 30 settembre 1992 in merito alla soppressione della locuzione di «europee» dei corsi di laurea in lingue e letterature straniere trattandosi di formale adeguamento all'ordinamento didattico universitario;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II, titolo I, disposizioni generali comuni alle dieci facoltà, all'art. 10, nelle facoltà di lettere e filosofia, di magistero e di lingue e letterature straniere la locuzione (europee) nei corsi di laurea in lingue e letterature straniere è soppressa.

Art. 2.

Nel titolo V, facoltà di lettere e filosofia, all'art. 21, nel titolo VI, facoltà di magistero, all'art. 24 e nel titolo XI, facoltà di lingue e letterature straniere, all'art. 35 (ora art. 44) la locuzione (europee) nei corsi di laurea in lingue e letterature straniere è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 novembre 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A5757

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 5 agosto 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che prevede per l'Università degli studi di Parma l'istituzione dei diplomi universitari di:

ingegneria delle infrastrutture;

ingegneria elettronica;

ingegneria informatica ed automatica;

ingegneria meccanica;

Rilevata la necessità di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo, nonché le conseguenti modifiche di statuto:

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 136 è sostituito dal seguente articolo:

Art. 136. — La facoltà di ingegneria conferisce le lauree in:

Sezione I:

ingegneria civile;

ingegneria elettronica;

ingegneria meccanica.

Sezione II: i diplomi universitari in:

ingegneria delle infrastrutture;

ingegneria elettronica;

ingegneria informatica ed automatica;

ingegneria meccanica.

I titoli di ammissione agli studi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

A seconda degli studi compiuti, al completamento dei medesimi, viene conseguito il titolo, rispettivamente, di «dottore in ingegneria...» con la specificazione del corso di laurea seguito, oppure di «diplomato in ingegneria...» con la specificazione del corso di diploma seguito.

Dopo l'ultimo art. 147 (contenente l'elenco degli insegnamenti utilizzabili per la definizione delle varie annualità) sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Sezione II

CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO

Art. 148. — Il numero degli iscritti, per ciascun corso di diploma, sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Le forme didattiche previste per i corsi della facoltà possono comprendere l'insegnamento a distanza ed il ricorso a tecniche multimediali, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/90 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991.

Art. 149. — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in Ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende almeno duemilacento ore di cui almeno cinquecento di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio, potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilito dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato: in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

Art. 150. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/90.

Ciascun corso di diploma può essere articolato in orientamenti fissati dalla facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

In particolare, nel regolamento saranno indicati il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti: ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalle integrazioni di diversi moduli o frazioni di moduli.

Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, e successive modificazioni, e indicati nell'art. 147 del presente statuto. Nel caso in cui il corso d'insegnamento è specifico del diploma e non è mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla D.U. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

Per realizzare un'efficace attività didattica con un'adeguata assistenza agli studenti la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università.

Nel regolamento saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

Art. 151. — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1991 sono dichiarati mutualmente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di Ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX nel decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identiche denominazioni sono considerati strettamente affini.

La facoltà indicherà sia gli insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione richiesta per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del Corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso del diploma universitario, sarà di regola il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, nella facoltà di ingegneria, il competente consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 152. — Il diploma in ingegneria delle infrastrutture appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore civile» a cui corrisponde un determinato ambito professionale.

Per il conseguimento del suddetto diploma sono obbligatori i 23 moduli didattici sottoelencati:

n. 4 mdd nei raggr.: A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
P041 Statistica

n. 2 mdd nei raggr.: B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia

n. 1 mdd nel raggr.: C060 Chimica

n. 1 mdd nel raggr.: I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 mdd nei raggr.: H150 Estimo
I270 Ingegneria economico-gestionale

n. 1 mdd nel raggr.: H110 Disegno

n. 1 mdd nei raggr.: H011 Idraulica
H012 Costruzioni idrauliche e marittime

n. 1 mdd nei raggr.: D022 Geologia applicata
H060 Geotecnica

n. 1 mdd nel raggr.: H071 Scienza delle costruzioni

n. 1 mdd nel raggr.: H072 Tecnica delle costruzioni

n. 1 mdd nel raggr.: I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 mdd nei raggr.: H011 Idraulica
H012 Costruzioni idrauliche e marittime

n. 1 mdd nel raggr.: H020 Ingegneria sanitaria-ambientale

n. 1 mdd nel raggr.: H030 Strade, ferrovie ed aeroporti

n. 1 mdd nel raggr.: H040 Trasporti

n. 1 mdd nel raggr.: H050 Topografia e cartografia

n. 1 mdd nel raggr.: I042 Macchine e sistemi energetici

n. 1 mdd nel raggr.: I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 1 mdd nei raggr.: I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
I180 Macchine ed azionamenti elettrici

I restanti sette moduli didattici, necessari per raggiungere il numero previsto di trenta, saranno annualmente stabiliti dal consiglio di facoltà.

Art. 153. — Il diploma di ingegneria elettronica appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore dell'informazione» a cui corrisponde un determinato ambito professionale. Per il conseguimento del suddetto diploma sono obbligatori i 23 moduli didattici sottoelencati:

n. 4 mdd nei raggr.: A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
P041 Statistica

n. 2 mdd nei raggr.: B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia

n. 1 mdd nel raggr.: C060 Chimica

n. 1 mdd nel raggr.: I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 mdd nei raggr.: H150 Estimo
I270 Ingegneria economico-gestionale

n. 1 mdd nel raggr.: I170 Elettronica e tecnologie elettriche

n. 1 mdd nel raggr.: I210 Elettronica

n. 1 mdd nei raggr.: I220 Campi elettromagnetici
I230 Telecomunicazioni

n. 1 mdd nel raggr.: I240 Automatica

n. 2 mdd nel raggr.: I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 4 mdd nel raggr.: I210 Elettronica

n. 1 mdd nel raggr.: I200 Misure elettriche ed elettroniche

n. 1 mdd nel raggr.: I220 Campi elettromagnetici

n. 1 mdd nel raggr.: I230 Telecomunicazioni

n. 1 mdd nei raggr.: I240 Automatica
I220 Campi elettromagnetici
I230 Telecomunicazioni

I restanti sette moduli didattici, necessari per raggiungere il numero previsto di trenta, saranno annualmente stabiliti dal consiglio di facoltà.

Art. 154. — Il diploma in ingegneria informatica e automatica appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore dell'informazione» a cui corrisponde un determinato ambito professionale. Per il conseguimento del diploma suddetto sono obbligatori i 23 moduli didattici sottoelencati:

n. 4 mdd nei raggr.: A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
P041 Statistica

n. 2 mdd nei raggr.: B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia

n. 1 mdd nel raggr.: C060 Chimica

n. 1 mdd nel raggr.: I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 mdd nei raggr.: H150 Estimo
I270 Ingegneria economico-gestionale

n. 1 mdd nel raggr.: I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 1 mdd nel raggr.: I210 Elettronica

n. 1 mdd nei raggr.: I220 Campi elettromagnetici
I230 Telecomunicazioni

n. 1 mdd nel raggr.: I240 Automatica

n. 2 mdd nel raggr.: I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 2 mdd nel raggr.: I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 mdd nel raggr.: A042 Ricerca operativa

n. 1 mdd nel raggr.: I240 Automatica

n. 4 mdd nei raggr.: I240 Automatica
I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

I restanti sette moduli didattici, necessari per raggiungere il numero previsto di trenta, saranno annualmente stabiliti dal consiglio di facoltà.

Art. 155. — Il diploma di ingegneria meccanica appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore industriale» a cui corrisponde un determinato ambito professionale. Per conseguire il suddetto diploma sono obbligatori i 23 moduli didattici sottoelencati:

n. 4 mdd nei raggr.: A011 Algebra e logica matematica
A012 Geometria
A021 Analisi matematica
A022 Calcolo delle probabilità
A030 Fisica matematica
A041 Analisi numerica e matematica applicata
P041 Statistica

n. 2 mdd nei raggr.: B011 Fisica generale
B030 Struttura della materia

n. 1 mdd nel raggr.: C060 Chimica

n. 1 mdd nel raggr.: I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 mdd nei raggr.: H150 Estimo
I270 Ingegneria economico-gestionale

n. 1 mdd nei raggr.: H071 Scienza delle costruzioni
I080 Progettazione meccanica e costruzione di macchine

n. 1 mdd nei raggr.: I070 Meccanica applicata alle macchine
I090 Disegno industriale

n. 1 mdd nei raggr.: I050 Fisica tecnica
I030 Fluidodinamica
I152 Principi di ingegneria chimica

n. 1 mdd nel raggr.: I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 1 mdd nel raggr.: I042 Macchine e sistemi energetici

n. 1 mdd nei raggr.: I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
I130 Metallurgia
I140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

n. 1 mdd nei raggr.: H011 Idraulica
I030 Fluidodinamica

n. 1 mdd nel raggr.: I050 Fisica tecnica

n. 1 mdd nel raggr.: I042 Macchine e sistemi energetici

n. 1 mdd nel raggr.: I070 Meccanica applicata alle macchine

n. 1 mdd nel raggr.: 1080 Progettazione meccanica e costruzioni di macchine

n. 1 mdd nel raggr.: 1100 Tecnologie e sistemi di lavorazione

n. 1 mdd nel raggr.: 1110 Impianti industriali meccanici

n. 1 mdd nei raggr.: 1170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche

1180 Macchine ed azionamenti elettrici

I restanti sette moduli didattici, necessari per raggiungere il numero previsto di trenta, saranno annualmente stabiliti dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 5 agosto 1992

Il rettore: OCCHIOCUPO

92A5758

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Bari la trasformazione della scuola diretta ai fini speciali per tecnici di laboratorio biomedico nel corrispondente corso di diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 412 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 413. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è istituito il corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;

b) biochimica clinica;

c) microbiologia clinica;

d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dare luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 414. — 1. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali, proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o in diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi del diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico, inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre:

Area 2. Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica clinica;

biologia molecolare:

tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;

microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;

biofisica.

2.4. Corso integrato d'organizzazione di laboratorio biomedico:

organizzazione di laboratorio;

norme di sicurezza in laboratorio;

strumentazione di laboratorio;

statistica;

informatica applicata.

II Anno - I semestre:

Area 3. Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:

patologia generale;

immunologia;

citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:

fisiopatologia generale;

fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:

microbiologia e virologia;

tecniche di analisi microbiologiche;

tecniche di analisi virologiche:

tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

Area 4. Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:

patologia clinica;

patologia clinica sistematica;

tecniche di patologia clinica;

tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:

immunologia cellulare;

patologia cellulare;

tecniche di immunologia;

tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:

tecniche di istopatologia;

tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno:

A) INDIRIZZO IN PATOLOGIA CLINICA

Area A5. Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I Semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:

patologia clinica;

metodologia di laboratorio;

controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:

tecnologie molecolari in immunologia;

immunoematologia;

laboratorio di ematologia;

laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

laboratorio di patologia clinica;

laboratorio di patologia molecolare.

II Semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:

patologia clinica;

controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

patologia molecolare diagnostica;

metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno:

B) INDIRIZZO IN BIOCHIMICA CLINICA

Area B5. Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I Semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:

biochimica sistematica umana;

biochimica clinica;

metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:

enzimologia;

tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:

tossicologia ed analisi tossicologiche;

metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II Semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:

chimica analitica;

biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimica-clinica II:

metodologia diagnostica molecolare:
analisi automatizzate.

III Anno:

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

Area C5 - Microbiologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:

microbiologia;

batteriologia;

analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:

virologia;

virologia molecolare;

virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:

micologia;

micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:

microbiologia speciale;

tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:

parassitologia;

diagnostica parassitologica.

III Anno:

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

Area D5 - Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia I:

citopatologia;

tecniche di prelievo;

tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:

principi di citogenetica;

colture cellulari;

tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:

citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:

immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:

colpocitopatologia;
metodologia e tecniche di prelievo.

III Anno:

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E ISTOCITOPATOLOGIA

Area E5 - Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:

nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:

nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:

nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:

nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

III Anno:

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGIE

Area F5 - Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: formare le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:

biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:

biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:

principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:
metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:

immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministero della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 415. — 1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 ottobre 1992

Il rettore

92A5759

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 17 settembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Sono soppressi i vigenti articoli dal 423 al 432 compreso (relativi alla scuola di specializzazione in pediatria) e i vigenti articoli dal 642 al 651 compreso (relativi alla scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura), che vengono sostituiti dagli articoli qui di seguito riportati:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

In funzione delle professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) pediatria generale:

b) pediatria sociale e puericultura;

c) allergologia e immunologia pediatrica;

d) oncologia ed ematologia pediatrica;

e) endocrinologia e diabetologia pediatrica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, indirizzo allergologia e immunologia pediatrica, indirizzo in oncologia ed ematologia pediatrica, indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Art. 2. — Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale e puericultura, la scuola ha la durata di quattro anni.

Per i titoli di specialista in pediatria, indirizzo allergologia e immunologia pediatrica, indirizzo oncologia ed ematologia pediatrica, indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica, la scuola ha la durata di sei anni.

Il titolo di specialista in pediatria, indirizzo allergologia e immunologia pediatrica ovvero indirizzo oncologia ed ematologia pediatrica ovvero indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica e conseguibile solo dopo aver conseguito quello di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, ovvero indirizzo pediatria sociale e puericultura.

Dopo i primi due anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso dovrà indicare l'indirizzo prescelto tra quello di pedriatria generale o di pediatria sociale e puericultura.

Una volta acquisito uno dei titoli di specialista in pediatria conseguibili in quattro anni, potrà essere fatta richiesta di iscrizione al quinto anno per uno degli indirizzi attivati fra allergologia e immunologia pediatrica, oncologia ed ematologia pediatrica, endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di centoventi specializzandi.

Per quanto riguarda il quinto e sesto anno della scuola di specializzazionein pediatria, indirizzo allergologia e immunologia pediatrica, indirizzo oncologia ed ematologia pediatrica, indirizzo endocrinologia e diabetologia pediatrica, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti, determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la prima e la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per coloro che essendo già specialisti in uno degli indirizzi anzidetti intendano iscriversi ad altro indirizzo non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale;

h) allergologia e immunologia pediatrica;

i) oncologia ed ematologia pediatrica;

l) endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;

epidemiologia, statistica e prevenzione della patologia perinatale;

epidemiologia, statistica e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medicina fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

h) Allergologia e immunologia pediatrica:

immunologia;
immunogenetica;
immunologia del neonato;
istopatologia e citopatologia;
immunofarmacologia;
immunodeficienze primarie e secondarie;
etiopatogenesi delle malattie allergiche;
epidemiologia, stastistica e prevenzione delle malattie immuno-allergiche;
diagnostica immunologica;
diagnostica allergologica;
clinica e terapia delle immunodeficienze;
clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni;
clinica e terapia delle malattie allergiche.

i) Oncologia ed ematologia pediatrica:

fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche;

clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie;

citomorfologia normale e patologica;

epidemiologia, metodiche statistiche, tecniche di informatica (oncologica);

biologia cellulare (crescita in vitro, fattori di crescita, citogenetica, ciclo cellulare, immunologia oncologica);

biologia molecolare;

principi di chemioterapia antiblastica;

radiobiologia e radioterapia;

clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili;

effetti collaterali precoci e tardivi dei trattamenti antineoplastici.

l) Endocrinologia e diabetologia pediatrica:

fisiopotologia;
diagnostica;
epidemiologia e statistica;
pediatria generale;
patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
endocrinologia;
malattie metaboliche e diabetologia;
adolescentologia.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e dai sei indirizzi del secondo e terzo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):
farmacologia . . . . ore 20
immunologia . . . . » 20
embriologia . . . . » 20

Diagnostica (ore 40):
patologia clinica . . . . » 40

Epidemiologia e statistica (ore 30):
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino . . . . » 30

Pediatria generale (ore 230):
alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 50
auxologia . . . . » 30
semeiotica pediatrica e neonatale . . . » 50
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):
pediatria preventiva e sociale . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):
anatomia patologica . . . . ore 40
radiologia e diagnostica per immagini » 30

Pediatria generale (ore 130):
malattie infettive . . . . » 30
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):
patologia ereditaria . . . . ore 40
psicologia . . . . » 30
chirurgia pediatrica e neonatale . . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):
legislazione del minore . . . . » 15
organizzazione sanitaria . . . . » 15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):
medicina neonatale . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
terapia pediatrica speciale . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):
adolescentologia . . . . » 40
cardiologia pediatrica e neonatale. . . » 40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale . . . . » 50
gastroenterologia . . . . » 40
nefrologia e urologia . . . . » 40
pneumologia . . . . » 50
immunologia clinica. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):
pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . ore 80
terapia pediatrica speciale . . . . » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):
dermatologia . . . . » 30
ematologia pediatrica e neonatale. . . » 40
medicina fisica e riabilitazione . . . . » 20
ginecologia . . . . » 30
neurologia . . . . » 40
oculistica . . . . » 20
odontostomatologia . . . . » 20
oncologia pediatrica . . . . » 40
ortopedia e traumatologia . . . . » 20
psichiatria dell'età evolutiva . . . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale. . . . . ore 20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva . . . . » 40

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia . . . . » 60

medicina fisica e riabilitazione . . . . » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport . . . . » 20

medicina scolastica e sua legislazione » 30

pediatria preventiva e sociale . . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia. . . . . ore 30

pediatria (pediatria generale e specialistica) . . . . » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria » 30

infortunistica e sua prevenzione. . . . » 30

legislazione ed assistenza sociale . . . » 30

pediatria preventiva e sociale . . . . . » 100

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze. » 50

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva. . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo in allergologia e immunologia pediatrica:

Allergologia e immunologia pediatrica (ore 400):

immunogenetica . . . . ore 30

immunologia neonatale. . . . . » 30

istopatologia e citopatologia. . . . . . » 20

immunofarmacologia . . . . » 30

immunodeficienze primarie e secondarie . . . . » 30

etiopatogenesi delle malattie allergiche » 40

epidemiologia e statistica. . . . . » 40

diagnostica immunologica . . . . » 30

diagnostica allergologica . . . . » 30

clinica e terapia delle immunodeficienze primarie e secondarie. . . . . » 30

clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni . . . . » 30

clinica e terapia delle malattie allergiche » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

6° *Anno* - indirizzo in allergologia e immunologia pediatrica:

Allergologia e immunologia pediatrica (ore 340):

epidemiologia e prevenzione delle malattie immunoallergiche. . . . . ore 50

clinica e terapia delle immunodeficienze primarie e secondarie. . . . . » 100

clinica e terapia delle malattie oncoematologiche e autoimmuni . . . . » 50

clinica e terapia delle malattie allergiche » 140

Patologie allergiche specialistiche (ore 60):

ematologia . . . . » 20

oculistica . . . . » 20

otorinolaringoiatria . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo in oncologia ed ematologia pediatrica:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica . . . . ore 30

citomorfologia . . . . » 30

diagnostica per immagini. . . . . » 50

Epidemiologia e statistica (ore 50):

epidemiologia, metodologie statistiche, tecniche di informatica. . . . . » 50

Pediatria generale (ore 20):

malattie infettive . . . . » 20

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 60):

chirurgia pediatrica (oncologia) . . . . » 30

neurologia . . . . » 30

Oncologia ed ematologia pediatrica (ore 160):

biologia cellulare . . . . » 30

biologia molecolare. . . . . » 30

fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche . . . . » 50

clinica, stadiazione e trattamento delle neoplasie infantili . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

6° *Anno* - indirizzo in oncologia ed ematologia pediatrica:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 130):

ginecologia (oncologica) . . . . ore 30

neurologia . . . . » 20

ortopedia e traumatologia . . . . » 20

gastroenterologia . . . . » 20

medicina neonatale . . . . » 20

cardiologia . . . . » 20

Oncologia ed ematologia pediatrica (ore 270):

fisiopatologia, clinica e terapia delle affezioni ematologiche	ore	80
clinica e terapia delle immunodeficienze primitive e secondarie	»	30
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
radiobiologia e radioterapia	»	30
clinica, stadiazioni e trattamento delle neoplasie infantili	»	80
riabilitazione	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica:

Pediatria generale (ore 100):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	20

Diagnostica (ore 20):

metodologia laboratoristica endocrino-metabolica	»	20

Epidemiologia e statistica (ore 100):

epidemiologia e prevenzione delle patologie endocrino-metaboliche e del diabete	»	60
patologie specialistiche pediatriche e neonatali	»	40

Endocrinologia e diabetologia pediatrica (ore 180):

endocrinologia	»	100
malattie metaboliche e diabetologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

6° *Anno* - indirizzo in endocrinologia e diabetologia pediatrica:

Endocrinologia e diabetologia pediatrica (ore 320):

endocrinologia	ore	100
malattie metaboliche e diabetologia	»	130
adolescentologia	»	90

Pediatria generale (ore 80):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti della clinica pediatrica;

divisione di patologia neonatale e neonatologia;

divisione di chirurgia pediatrica;

ambulatori di pediatria generale e subspecialistica della clinica pediatrica: oncoematologia, immunoallergologia, endocrinologia e diabetologia, ginecologia, malattie del ricambio neurologiche, nefrologia e reumatologia, gastroenterologia ed epatologia, cardiologia (ECG, FCG), elettroencefalografia:

laboratori di ricerca: immunologia, oncoematologia, endocrinologia, allergologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annuali compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 9 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Art. 10. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola di specializzazione in pediatria e di quella in pediatria preventiva e puericultura secondo il vecchio ordinamento.

Art. 11. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 15 ottobre 1992

Il rettore: SCHMID

92A5760

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia sono cassati e sostituiti dai seguenti articoli:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 1. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Sassari.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

Art. 2. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di otto specializzandi.

Art. 3. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. Al funzionamento della scuola provvede l'istituto di dermatologia.

Art. 4. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 5. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;

b) dermatologia clinica;

c) allergologia e immunologia dermatologica;

d) dermatologia oncologica;

e) malattie sessualmente trasmesse.

Art. 6. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:

istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:

dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:

allergologia e immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:

dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:

venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

Art. 7. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
isto-citopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	»	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica	ore	50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica	»	250

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

isto-citopatologia dermatologica	ore	30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica	»	140
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	ore	30

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica	»	40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	60
andrologia	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica	ore	190
dermatologia nell'età pediatrica	»	50
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 8. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio di allergologia;
reparto di degenza clinica dermatologica;
ambulatorio clinica dermatologica;
dispensario antivenereo clinica dermatologica;
laboratorio clinica dermatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 28 ottobre 1992

Il rettore: PALMIERI

92A5761

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Padova, con sede in Padova e unità di Padova, per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, con sede in Pomezia (Roma), unità di Frosinone, Nerola (Roma), Palombara (Roma) e Pomezia (Roma), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 2 giugno 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Viterbo, con sede in Viterbo e unità di Viterbo, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 25 maggio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Perugia, con sede in Perugia e unità di Foligno (Perugia), Perugia e Spoleto (Perugia), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 11 maggio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, con sede in Catanzaro e uffici di Catanzaro e unità di produzione in Roccella di Borgia (Catanzaro), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa);

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario regionale della Lucania, con sede in Potenza e unità di Gaudiano di Lavello (Potenza), Matera e Potenza per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Ragusa e Siracusa, con sede in Ragusa e unità di Ragusa e Siracusa, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 maggio 1992 con decorrenza 25 maggio 1992.

Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa).

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Si.To.Co., con sede in Roma e unità di Orbetello (Grosseto) e ufficio di Roma, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Texpro Due, con sede in Bergamo e unità di Pistoia, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Azimut, con sede in Viareggio (Lucca) e unità di Darsena Italia di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Azimut, con sede in Viareggio (Lucca) e unità di Darsena Italia di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1992 con decorrenza 6 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.r.l. Co.Al.Co. Consorzio allevatori cooperativi, con sede in Catania e unità di Catania, contrada Milisinni, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 5 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ali Ciemme A.C.M., con sede in Vasto (Chieti) e unità di Piazzano di Atessa (Chieti) e S. Lazzaro di Savena (Bologna), per il periodo dal 5 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 5 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Texas Instruments Italia, con sede in Cittaducale (Rieti) e unità di Aversa (Caserta), per il periodo dal 22 luglio 1991 al 21 gennaio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1991 con decorrenza 22 luglio 1991;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Texas Instruments Italia, con sede in Cittaducale (Rieti) e unità di Aversa (Caserta), per il periodo dal 22 gennaio 1992 al 21 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 22 gennaio 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saiag Industria, con sede in Ciriè (Torino) e unità di Bruino (Torino), Ciriè (Torino) e San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Abla Fashion For Men, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e unità di Grumo Nevano (Napoli), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 13 aprile 1992;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Valduggia, con sede in Desio (Milano) e unità di Borgosesia (Vercelli) e Valduggia (Vercelli), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglificio Calzificio Torinese, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mario Valentino, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzificio E. Saladino e Figli, con sede in Arzano (Napoli) e unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1992 con decorrenza 13 aprile 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gilardini - Divisione accessori - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Venaria (Torino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Società industriale Cardana S.I.C., con sede in Ornavasso (Novara) e unità di Ornavasso (Novara), per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1992 con decorrenza 13 luglio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazion salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tricom, con sede in Tezze sul Brenta (Vicenza) e unità di Tezze sul Brenta (Vicenza), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12308/9;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 16 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sige Ferroviaria, con sede in Napoli e unità di Casagiove (Caserta), per il periodo dall'11 ottobre 1991 al 15 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1991 con decorrenza 16 agosto 1991.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 23 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. L'Impronta di G. Autiero & C., con sede in Napoli e unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 27 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 23 marzo 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.A.S. Divisione Saiag Plast, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 1° settembre 1991 al 29 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1991 con decorrenza 1° settembre 1991;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.A.S. Divisione Saiag Plast, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.A.S. Fulgor Ape Saiag, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 31 marzo 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 31 marzo 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 23 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. F.I.L. Filati Industriali Lavorati, con sede in Chieri (Torino) e unità di Chieri (Torino), per il periodo dal 23 giugno 1992 al 22 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Framatome connectors Italia già Burndy Electra, con sede in Torino, str. del Francese, 137 e unità di Torino, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Main Group, con sede in Padova e unità di Padova, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.M.T. Industrie Meridionali Tessili, con sede in Acerra (Napoli) e unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bull Hn Information Sistems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità nazionali, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglieria Ragno, con sede in Desio (Milano) e unità di Valduggia e Borgosesia (Vercelli), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettrolampart, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unità di Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bossi, con sede in Mortara (Pavia) e unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società Veneziana Vetro, con sede in Venezia e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 10 febbraio 1992;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società Veneziana Vetro, con sede in Venezia e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con decorrenza 10 agosto 1992;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 5 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cotonificio di Biadene, con sede in Brugherio (Milano) e unità di Montebelluna (Treviso), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Zacchetti Enrico, con sede in Gattinara (Vercelli) e unità di Romagnano Sesia (Novara), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 7 luglio 1992;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.E.M. Servizi Editoriali Monferrato, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 6 aprile 1992;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura di Borgone, con sede in Borgone di Susa (Torino) e unità di Borgone di Susa (Torino), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1992 con decorrenza 9 marzo 1992;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Viberti Veicoli Industriali, con sede in Nichelino (Torino) e unità di Nichelino (Torino), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1992 con decorrenza 6 aprile 1992;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pozzani Italia, con sede in Chiuppano (Vicenza) e unità di Chiuppano (Vicenza), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Eurofil, con sede in Pieve di Cento (Bologna) e unità di Pieve di Cento (Bologna), per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 13 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1991 con decorrenza 14 ottobre 1991;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Refradige, con sede in Mezzocorona (Trento) e unità di Mezzocorona (Trento), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1992 con decorrenza 9 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceramiche Marazzi, con sede in Bologna e unità di Sassuolo e Fiorano (Bologna), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 4 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta:

S.p.a. Marangoni Meccanica, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marangoni Meccanica, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Carpi Officine Meccaniche, con sede in Roma e unità di Poviglio (Reggio Emilia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Contributo addizionale: no, in concordato preventivo dal 23 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento:

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Termotecnica Italiana, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Chimica del Friuli, con sede in Torviscosa (Udine) e unità di Torviscosa (Udine), per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Landini, con sede in Bologna e unità di Fabbrico (Reggio Emilia), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine Fonderie Patrone, con sede in La Spezia e unità di La Spezia, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglificio Raffaella, con sede in Carpi (Modena) e unità di Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992.

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casaralta, con sede in Bologna e unità di Bologna per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

B.M. di Bigucci C. e Fabbria & C. S.a.s. ora B.M. Calzaturificio S.p.a., con sede in Riccione (Forlì) e unità di Riccione (Forlì), per il periodo dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 25 febbraio 1991;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sima, con sede in Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia) e unità di Jesi (Ancona), Lendinara (Rovigo), Puianello (Reggio Emilia), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sima, con sede in Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia) e unità di Jesi (Ancona), Lendinara (Rovigo), Puianello (Reggio Emilia), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Siria - Officine meccaniche, con sede in Bologna e unità di Finale Emilia (Modena), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Siria - Officine meccaniche, con sede in Bologna e unità di Finale Emilia (Modena), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Friulsider, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e unità di S. Giovanni al Natisone (Udine), per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Sassba con sede in Fontanafredda (Pordenone) e unità di Fontanafredda (Pordenone), Sacile, località S. Giovanni di Livenza (Pordenone), per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Venturini & C., con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. f.lli Menozzi, con sede in Guastalla (Reggio Emilia) e unità di Cadelbosco Sotto (Reggio Emilia), per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992;

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Boston, con sede in Bollate (Milano) e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), Legnano (Milano), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.T.M. Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano e unità di Rho (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.T.M. Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano e unità di Rho (Milano), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aermacchi costruzioni aeronautiche, con sede in Varese e unità di Valle Olona (Varese), Varese e Venegono Inferiore e Superiore (Varese), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zanini & Zambelli, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova) e unità di Canneto sull'Oglio (Mantova), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zanini & Zambelli, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova) e unità di Canneto sull'Oglio (Mantova), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lascor, con sede in Sesto Calende (Varese) e unità di Sesto Calende (Varese), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lovere sidermeccanica, con sede in Lovere (Bergamo) e unità di Lovere (Bergamo) e Pisogne (Brescia), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 30 giugno 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Majmar, con sede in Milano e unità di sede Milano e stabilimento Caleppio di Settala (Milano), per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 17 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Garzanti Editore con sede in Milano e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992.

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Dalmine Tubi speciali, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Dalmine T.P.S., con sede in Milano e unità di Sabbio (Bergamo), per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1991 con decorrenza 2 settembre 1991;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. O.M.A.P. - Officine meccaniche alta precisione, con sede in Brescia e unità di Montichiari (Brescia) e ufficio di Brescia, per il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metallurgica Calvi, con sede in Merate (Como) e unità di Merate (Como), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Comiba, con sede in Canzo (Como) e unità di Vergiate (Como), per il periodo dal 2 gennaio 1992 al 1° luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1992 con decorrenza 2 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Comiba, con sede in Canzo (Como) e unità di Vergiate (Como), per il periodo dal 2 luglio 1992 al 1° gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 2 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Iveco Fiat - Gruppo Fiat, con sede in Torino, e unità di Centri commerciali regionali; Milano, Torino ed enti centrali di Torino e Valle Ufita (Avellino), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ABB Sae Sadelmi, con sede in Milano e unità di S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 15 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1992 con decorrenza 16 dicembre 1991;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. ABB Sae Sadelmi, con sede in Milano e unità di S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 16 giugno 1992 al 16 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1992 con decorrenza 16 giugno 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simmel difesa - Gruppo Fiat, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), e unità di Castelfranco Veneto e Castagnole sul P. (Treviso), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gilardini Silenziamento - Gruppo Fiat, con sede in Venaria Reale (Torino), e unità di Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gilardini - Divisione accessori - Gruppo Fiat, con sede in Torino, e unità di Venaria (Torino), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Magneti Marelli - Gruppo Fiat, con sede in Milano, e unità di Carpi (Modena), Milano, Potenza, S. Salvo (Chieti), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Somepra - Gruppo Fiat, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Pratola Serra (Avellino), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat componenti e impianti per l'energia e industria - C.I.E.I., con sede in Torino, e unità di S. Giorgio sul Segnano e Crescenzago (Milano), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. B.P.D. Difesa e spazio - Gruppo Fiat, con sede in Milano, e unità di Ceccano (Frosinone), Colleferro (Roma), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alfa Chemicals Italiana, con sede in Bologna, e unità di Bulciago (Como), Pontecchio M. (Bologna), uffici di Milano, per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1992 con decorrenza 30 giugno 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Whitehead - Gruppo Fiat, con sede in Livorno, e unità di La Spezia e Livorno, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Whitehead - Gruppo Fiat, con sede in Livorno, e unità di La Spezia e Livorno, per il periodo dall'8 agosto 1992 all'8 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Weber - Gruppo Fiat, con sede in Torino, e unità di Asti e Modugno (Bari), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Augusta, con sede in Samarate frazione Cascina Costa (Varese), Unità nazionali, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 1° luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, e unità di Pomigliano d'Arco (Napoli), per il periodo dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 1° novembre 1991;

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cometra, con sede in Pace del Mela (Messina) e unità di Pace del Mela (Palermo), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Avis - Industria Stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), e unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sofer, con sede in Napoli, e unità di Pozzuoli, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ferro Sud, con sede in Matera, e unità di Matera, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.M.E. Industria Metalmeccanica Europea, con sede in Roma, e unità di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rabugino Componenti, con sede in Anagni (Frosinone), e unità di Anagni, per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 13 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 14 ottobre 1991;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rabugino Componenti, con sede in Anagni (Frosinone), e unità di Anagni, per il periodo dal 14 aprile 1992 al 13 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 14 aprile 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. In.Gr.Ed., con sede in Aprilia (Latina), e unità di Aprilia, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1992 con decorrenza 28 ottobre 1991;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. In.Gr.Ed., con sede in Aprilia (Latina), e unità di Aprilia, per il periodo dal 28 aprile 1991 al 27 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ericsson Fatme, con sede in Roma, e unità di: sede di Roma, ufficio di Bari, di Catania, di Napoli, di Palermo, di Venezia-Mestre, per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 11 novembre 1991;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Componenti elettronici Italia, con sede in Sabaudia (Latina), e unità di Sabaudia, per il periodo dal 2 gennaio 1992 al 1° luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 2 gennaio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Componenti elettronici Italia, con sede in Sabaudia (Latina), e unità di Sabaudia, per il periodo dal 2 luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 2 luglio 1992;

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Fidenza Vetraria Industriale*, dal 1° luglio 1991 *Industria vetri di Fidenza*, con sede in Milano, e stabilimenti di Fidenza (Parma), uffici di Milano e Rozzano (Milano):

periodo: dal 25 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, n. 11890/1.

2) *S.p.a. Fidenza Vetraria Industriale*, dal 1° luglio 1991 *Industria vetri di Fidenza*, con sede in Milano, e stabilimenti di Fidenza (Parma), uffici di Milano e Rozzano (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Fidenza Vetraria Industriale*, dal 1° luglio 1991 *Industria vetri di Fidenza*, con sede in Milano, e stabilimenti di Fidenza (Parma), uffici di Milano e Rozzano (Milano):

periodo: dall'11 febbraio 1992 al 31 marzo 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Nuova Sacelit*, con sede in Bergamo, e stabilimento di Senigallia (Ancona):

periodo: dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
1° decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1992, n. 12085/4.

5) *S.n.c. Nuova Edilsud*, con sede in Pozzuoli (Napoli), e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 4 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 4 aprile 1991 - CIPI 13 ottobre 1992;
1ª concessione: dal 4 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.n.c. Nuova Edilsud*, con sede in Pozzuoli (Napoli), e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 4 aprile 1991 - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale: dal 4 aprile 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Art. 22, secondo comma della legge n. 223/1991.

7) *S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 25 novembre 1991 al 30 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
1° decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Ing. V. Fachini*, con sede Rho (Milano), e stabilimenti Rho (Milano):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale: 23 novembre 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A)* e *B)*, della legge n. 675/1977, sino al 22 marzo 1988.

9) *S.p.a. Ing. V. Fachini*, con sede Rho (Milano), e stabilimento Rho (Milano):

periodo: dal 9 maggio 1988 all'8 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale: 23 novembre 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Calzaturificio Adria*, con sede in Capolona (Arezzo), e stabilimento di Capolona (Arezzo):

periodo: dal 23 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale: 1° luglio 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. C.I.S.A.*, con sede in Capolona (Arezzo), e stabilimento di Anghiari (Arezzo):

periodo: dall'11 settembre 1989 al 10 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale: 28 luglio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. C.I.S.A.*, con sede in Capolona (Arezzo), e stabilimento di Anghiari (Arezzo):

periodo: dall'11 marzo 1990 al 10 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale: 28 luglio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.n.c. Filatura a pettine Vison di Carla Bellandi & C.*, con sede in Vaiano, e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 1° agosto 1989 al 31 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1ª concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.n.c. Filatura a pettine Vison di Carla Bellandi & C.*, con sede in Vaiano, e stabilimento di Vaiano (Firenze):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Fonderia del Quintano International*, con sede in Castelli Calepio (Bergamo), e stabilimento di Castelli Calepio (Bergamo):

periodo: dal 12 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 12 luglio 1991 - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale: dal 12 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Fonderia del Quintano International*, con sede in Castelli Calepio (Bergamo), e stabilimento di Castelli Calepio (Bergamo):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 30 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 12 luglio 1991 - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale: dal 12 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/1991.

17) *S.p.a. Filnovatex*, con sede in Prato (Firenze), e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale: dal 9 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Filnovatex*, con sede in Prato (Firenze), e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 9 aprile 1990 al 7 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale: dal 9 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Nova T*, con sede in Porrena Trocchia (Arezzo), e stabilimento di Prato (Arezzo):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 310/1979) - fallimento del 6 aprile 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
1° decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 6 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12354/5 del 6 ottobre 1992.

20) *S.p.a. Masoni precompressi*, con sede in Modena, e stabilimento di Modena:

periodo: dal 9 giugno 1991 al 26 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dall'11 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. S.I.E.S.*, con sede in Milazzo (Meramo), e stabilimento di Milazzo (Merano):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
1° decreto ministeriale 12 maggio 1992: dal 1° marzo 1991;
pagamento diretto: si.

2) *A r.l. SI.MONT.*, con sede in Siracusa, e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *A r.l. SI.MONT.*, con sede in Siracusa, e stabilimenti di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 3 aprile 1990 al 30 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1992;
1° decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. S.I.V. Società Italiana Vetri*, con sede in San Salvo (Chieti), e stabilimenti di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale;
CIPI 13 ottobre 1992:
1ª concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: sì;
art. 22, primo comma, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A5765

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 23 novembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodottti che figureranno nel «Chibicar 93 - Salone internazionale degli articoli da regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria, degli articoli per fumatori» che avrà luogo a Milano dal 21 gennaio 1993 al 25 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Cart 93 - Salone internazionale della cartoleria, carta, prodotti cartotecnici, articoli per la scuola e belle arti» che avrà luogo a Milano dal 21 gennaio 1993 al 25 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Macef Primavera 93 - Mostra internazionale cristalleria, ceramiche, articoli da regalo, argenteria, oreficeria, articoli casalinghi, piccoli elettrodomestici, articoli di qualità per la casa» che avrà luogo a Milano dal 5 febbraio 1993 all'8 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «I.CO.Graphics 93 - Convegno internazionale e mostra sulle applicazioni della computer graphics nella produzione, progettazione e gestione» che avrà luogo a Milano dal 9 febbraio 1993 al 12 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Miflor 93 - Salone del florovivaismo, degli accessori e delle attrezzature» che avrà luogo a Milano dal 19 febbraio 1993 al 22 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1992 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «3ª Urbania - Traffico e trasporti innovativi - Arredo e comunicazione urbana: la gestione coordinata della città» che avrà luogo a Padova dal 24 febbraio 1993 al 27 febbraio 1993.

92A5766

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 10 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti, il 19 ottobre 1992 registro n. 15 Industria, foglio n. 101, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia viene autorizzata ad acquistare dai signori Merano Francesco, Merano Luigi, Merano Maria Rosa e Merano Gian Piero, al prezzo di L. 12.000.000, il tratto di bealera sito in Imperia, Borgo S. Agata, censito al nuovo catasto terreni del comune di Imperia alla partita 2253, foglio 1 mappale 478, da destinarsi al completamento della proprietà camerale «Frantoio Giromela».

92A5788

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 2172 del 23 settembre 1992 l'istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze è stato autorizzato ad accettare da parte del prof. Orazio Costa una donazione di 711 volumi del valore complessivo di L. 10.000.000.

92A5787

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 10 dicembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 10 dicembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1400,57
ECU	1737,41
Marco tedesco	887,00
Franco francese	259,92
Lira sterlina	2180,97
Fiorino olandese	789,36
Franco belga	43,07
Peseta spagnola	12,416
Corona danese	228,01
Lira irlandese	2331,67
Dracma greca	6,720
Escudo portoghese	9,920
Dollaro canadese	1101,77
Yen giapponese	11,293
Franco svizzero	991,91
Scellino austriaco	126,06
Corona norvegese	205,09
Corona svedese	205,92
Marco finlandese	274,51
Dollaro australiano	965,69

92A5832

N. 234

Media dei titoli del 27 novembre 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	59
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,775
» » » 21- 4-1987/94	90,375
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,970
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,800
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97.900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98.100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,625
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,350
» » » 12.50% 18-12-1989/95	99,275
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,375
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	99,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,125
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99 -
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,800
» » » 12.00% 19- 5-1992/98	97 -
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,300
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,675
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,600
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,125
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,600
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,100
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,850
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 -
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,825
» » » » 1- 1-1988/93	99,675
» » » » 1- 2-1988/93	99,750
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,225
» » » » 1- 5-1988/93	100,700
» » » » 1- 6-1988/93	101,275
» » » » 18- 6-1986/93	99,150
» » » » 1- 7-1988/93	100,625
» » » » 17- 7-1986/93	99,375
» » » » 1- 8-1988/93	100,150
» » » » 19- 8-1986/93	99.325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,925
» » » » 18- 9-1986/93	99,775
» » » » 1-10-1988/93	100,625
» » » » 20-10-1986/93	100,100
» » » » 1-11-1988/93	100,725
» » » » 18-11-1987/93	101,250
» » » » 19-12-1986/93	101,850
» » » » 1- 1-1989/94	99,825
» » » » 1- 2-1989/94	99,525
» » » » 1- 3-1989/94	99,450
» » » » 15- 3-1989/94	99,575
» » » » 1- 4-1989/94	99,600
1- 9-1989/94	98,825
» » » » 1-10-1987/94	99,975
» » » » 1-11-1989/94	99,750
» » » » 1- 1-1990/95	99,175
» » » » 1- 2-1985/95	98,525
» » » » 1- 3-1985/95	96,275
» » » » 1- 3-1990/95	98,025
» » » » 1- 4-1985/95	95,700
» » » » 1- 5-1985/95	95,525
» » » » 1- 5-1990/95	98,850
» » » » 1- 6-1985/95	95,800
» » » » 1- 7-1985/95	95,850
» » » » 1- 7-1990/95	98,725
» » » » 1- 8-1985/95	97,970
» » » » 1- 9-1985/95	96,450
» » » » 1- 9-1990/95	97,775
» » » » 1-10-1985/95	97,150
» » » » 1-10-1990/95	98,150
» » » » 1-11-1985/95	99,525
» » » » 1-11-1990/95	98,825
» » » » 1-12-1985/95	100,225
» » » » 1-12-1990/95	99,400
» » » » 1- 1-1986/96	98,375
» » » » 1- 1-1986/96 II	100 --
» » » » 1- 1-1991/96	98,500
» » » » 1- 2-1986/96	97,325
» » » » 1- 2-1991/96	98 --
» » » » 1- 3-1986/96	95,825
» » » » 1- 4-1986/96	95,075
» » » » 1- 5-1986/96	94,800
» » » » 1- 6-1986/96	95,075
» » » » 1- 7-1986/96	95,100

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96	95,100
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,450
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,150
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,950
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,475
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,250
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,800
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,900
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,250
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94.200
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,750
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96,125
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,225
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,875
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,300
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,450
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,525
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,725
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,025
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,900
»	»	»	»	1-12-1991/98	96.950
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,250
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,275
»	»	»	»	1- 3-1992/99	95,175
»	»	»	»	1- 4-1992/99	95,300
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,125

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 2-1993	100.100
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,600
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,600
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,700
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,750
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98.775
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,350
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98.350
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,200
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98.325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,450
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	97,825
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,575
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,500
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	95,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	95,600
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	95,650
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	95,600
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,325
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,150
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	96,850
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	94,625
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94,525
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	94,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96.525
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,575
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,425
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94.425
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	94.450
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/1997	95.450

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9.75%	99,550
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9.00%	98,500
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98.100
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,400
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98.050
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50%	100,770
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,550
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98.100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	97 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,250
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	96,100
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,625
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9.65%	99,800
»	»	»	»	26-10-1989/94	10.15%	101,150
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	101,920
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9.90%	99 —
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	101,150
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,750
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11.00%	99,700
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	102 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M27112

N. 235

Media dei titoli del 30 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,925
» » » 21- 4-1987/94	90,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,820
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,575
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,775
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,275
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,375
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,375
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,175
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,675
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,775
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96,850
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,800
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,675
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,600
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,525
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,275
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	95,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,850
» » » » 1- 1-1988/93	99,725
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	100,225
» » » » 1- 4-1988/93	100,575
» » » » 1- 5-1988/93	100,575
» » » » 1- 6-1988/93	101,225
» » » » 18- 6-1986/93	99,450
» » » » 1- 7-1988/93	100,675
» » » » 17- 7-1986/93	99,275
» » » » 1- 8-1988/93	100,150
» » » » 19- 8-1986/93	99,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,925
» » » » 18- 9-1986/93	99,750
» » » » 1-10-1988/93	100 —
» » » » 20-10-1986/93	100,100
» » » » 1-11-1988/93	101,200
» » » » 18-11-1987/93	101,950
» » » » 19-12-1986/93	102,500
» » » » 1- 1-1989/94	99,950
» » » » 1- 2-1989/94	99,600
» » » » 1- 3-1989/94	99,550
» » » » 15- 3-1989/94	99,600
» » » » 1- 4-1989/94	99,575
» » » » 1- 9-1989/94	98,925
» » » » 1-10-1987/94	99,900
» » » » 1-11-1989/94	99,775
» » » » 1- 1-1990/95	99,250
» » » » 1- 2-1985/95	98,800
» » » » 1- 3-1985/95	96,300
» » » » 1- 3-1990/95	98,050
» » » » 1- 4-1985/95	95,675
» » » » 1- 5-1985/95	95,600
» » » » 1- 5-1990/95	98,825
» » » » 1- 6-1985/95	95,950
» » » » 1- 7-1985/95	95,800
» » » » 1- 7-1990/95	98,850
» » » » 1- 8-1985/95	95,825
» » » » 1- 9-1985/95	96,475
» » » » 1- 9-1990/95	97,825
» » » » 1-10-1985/95	97,150
» » » » 1-10-1990/95	98,150
» » » » 1-11-1985/95	99,500
» » » » 1-11-1990/95	98,800
» » » » 1-12-1985/95	100,200
» » » » 1-12-1990/95	99,475
» » » » 1- 1-1986/96	98,450
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,950
» » » » 1- 1-1991/96	98,575
» » » » 1- 2-1986/96	97,450
» » » » 1- 2-1991/96	97,975
» » » » 1- 3-1986/96	95,850
» » » » 1- 4-1986/96	94,950
» » » » 1- 5-1986/96	94,850
» » » » 1- 6-1986/96	95,175
» » » » 1- 7-1986/96	95,125

Titolo				Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	95,050
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,275
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,300
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,925
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,325
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,425
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,225
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,875
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,900
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,700
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,125
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,950
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96,225
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,275
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,750
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,300
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,500
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,725
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,600
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,950
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,775
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,950
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,200
»	»	»	»	1- 2-1992/99	96,200
»	»	»	»	1- 3-1992/99	95,250
»	»	»	»	1- 4-1992/99	95,225
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,075

Titolo			Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,650
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,675
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,800
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,825
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,325
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,325
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,250
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,200
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,400
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,225
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	97,800
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,575
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,425
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	95,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	95,550
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	95,600
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	95,475
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	94,425
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,275
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	96,875
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	96,875
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	96,875
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	94,675
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94,425
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	94,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96,525
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,125
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,475
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,375
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	94,400

Titolo				Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 2-1985/93	9,60%	99,200
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,450
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,150
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,825
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	99 -
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,800
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	100,275
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,775
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,500
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,775
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,950
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95,600
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,625
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,900
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,725
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,250
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100,350
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103,900
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99 -
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	101,200
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,600
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	100 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	103 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M30112

N. 236

Media dei titoli del 1° dicembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,925
» » » 21- 4-1987/94	90,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,700
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,925
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,250
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,400
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,175
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,650
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,700
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,750
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,575
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,400
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,400
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,150
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	95,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » » 1- 1-1988/93	99,725
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,950
» » » » 1- 4-1988/93	100,125
» » » » 1- 5-1988/93	100,600
» » » » 1- 6-1988/93	101,325
» » » » 18- 6-1986/93	99,525
» » » » 1- 7-1988/93	100,675
» » » » 17- 7-1986/93	99,250
» » » » 1- 8-1988/93	100,200
» » » » 19- 8-1986/93	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,925
» » » » 18- 9-1986/93	99,750
» » » » 1-10-1988/93	99,950
» » » » 20-10-1986/93	100,075
» » » » 1-11-1988/93	101,100
» » » » 18-11-1987/93	101,975
» » » » 19-12-1986/93	102,500
» » » » 1- 1-1989/94	99,975
» » » » 1- 2-1989/94	99,600
» » » » 1- 3-1989/94	99,675
» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » » 1- 4-1989/94	99,575
» » » » 1- 9-1989/94	98,900
» » » » 1-10-1987/94	99,900
» » » » 1-11-1989/94	99,850
» » » » 1- 1-1990/95	99,400
» » » » 1- 2-1985/95	98,725
» » » » 1- 3-1985/95	96,125
» » » » 1- 3-1990/95	98,025
» » » » 1- 4-1985/95	95,675
» » » » 1- 5-1985/95	95,625
» » » » 1- 5-1990/95	98,750
» » » » 1- 6-1985/95	95,650
» » » » 1- 7-1985/95	95,875
» » » » 1- 7-1990/95	98,750
» » » » 1- 8-1985/95	95,750
» » » » 1- 9-1985/95	96,500
» » » » 1- 9-1990/95	97,800
» » » » 1-10-1985/95	97,125
» » » » 1-10-1990/95	98,525
» » » » 1-11-1985/95	99,425
» » » » 1-11-1990/95	98,750
» » » » 1-12-1985/95	100,200
» » » » 1-12-1990/95	99,575
» » » » 1- 1-1986/96	98,625
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,250
» » » » 1- 1-1991/96	98,650
» » » » 1- 2-1986/96	97,450
» » » » 1- 2-1991/96	97,950
» » » » 1- 3-1986/96	95,925
» » » » 1- 4-1986/96	94,950
» » » » 1- 5-1986/96	99,900
» » » » 1- 6-1986/96	95,150
» » » » 1- 7-1986/96	95,125

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	95,075
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,100
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,375
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,925
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,350
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,625
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,325
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,125
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,800
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,825
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,825
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,150
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,850
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96 —
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,125
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,625
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,250
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,400
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,425
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,675
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,950
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,550
»	»	»	»	1-12-1991/98	97 —
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,100
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,175
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,950
»	»	»	»	1- 4-1992/99	95,050
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,850

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,600
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,600
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,650
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,625
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,800
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,325
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,175
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,175
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,225
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	97,800
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,250
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	95,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	95,350
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	95,425
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	94,950
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	95,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,130
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	96,825
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	96,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	96,550
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	96,700
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	94,550
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94,175
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	94,200
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96,375
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95 —
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,125
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,050
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	94,150

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 2-1985/93	9,60%	99 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100 —
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,075
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,500
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	99,700
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,450
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	100,050
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,775
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,450
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,750
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95,550
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,500
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	98,850
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,600
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,250
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	100,950
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	104,475
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99 —
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	100,300
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,550
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	100 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	105,950

92M1122

Il contabile del portafoglio dello Stato

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione n. 6127 datato 12 novembre 1992 la giunta regionale ha prorogato, fino al 31 marzo 1993 la gestione commissariale della «Latteria sociale di Teor - Soc. coop. a r.l.», con sede in Teor, nominando il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, commissario governativo in sostituzione del dott. Luigi Jannaccone.

Con deliberazione n. 6128 del 12 novembre 1992 la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 267, per la «Co.Mc.Co. - Costruzioni metalliche cooperative - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa, un comitato di sorveglianza di tre membri.

92A5791

Scioglimento di due società cooperative e nomina dei commissari liquidatori

Con deliberazione n. 6124 del 12 novembre 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Latteria sociale di Pozzo di Codroipo - Soc. coop a r.l.», con sede in Pozzo di Codroipo, costituita il 16 aprile 1955 per rogito notaio dott. Ugo Grignaschi di Codroipo ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Gianna Cimolino con studio in Udine, via Brenari, 29/*e*.

Con deliberazione n. 6125 del 12 novembre 1992 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «San Carlo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Venzone, costituita il 7 agosto 1986 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Gianna Cimolino con studio in Udine, via Brenari, 29/*a*.

92A5790

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente la vacanza del posto di ruolo di prima fascia per la disciplina chimica organica (biennale) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 26 novembre 1992).

Nel comunicato di vacanza citato in epigrafe, riportato alla pag. 62 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «chimica organica *(biennale)*», leggasi: «Chimica organica *(I corso)*».

92A5793

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero di grazia e giustizia del 13 novembre 1992 concernente trasferimento di notai (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 27 novembre 1992)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 43 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, dove è scritto: «Ricci *Enzo*, notaio residente nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, è trasferitò nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;», si legga: «Ricci *Ezio*, notaio residente nel comune di Pioltello, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;».

92A5811

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione . . . . . L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 295.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 1 0 9 2 *

L. 1.200